

CITTA' DI AMANTEA

(PROVINCIA DI COSENZA)



REGOLAMENTO

PORTO TURISTICO

DEL COMUNE DI AMANTEA

Approvato con deliberazione n. 20 adottata dalla commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale nella seduta del 10.06.2009

Modificato ed integrato con deliberazione n°30 adottata dalla commissione straordinaria con i poteri del consiglio comunale nella seduta del 10.09.2009

Articolo 1 **PREMESSA**

1.1. Fonti

Il Comune di Amantea emana il presente Regolamento per la gestione diretta del Porto Turistico CITTA' DI AMANTEA in concessione a seguito di autorizzazione demaniale da parte della competente Autorità.

Il Comune di Amantea nel presente regolamento sarà indicato come "COMUNE", mentre con la denominazione "utente" sarà indicata la persona fisica o giuridica cui risulta assegnato il diritto di godimento di beni ubicati nel porto (posto barca-posto auto ecc.).

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli utenti del porto turistico e da chiunque, per qualsiasi titolo, acceda nell'area portuale

1.2. Allegati

Fanno parte del presente regolamento le tariffe, lo schema di avviso pubblico, il modello di concessione dei posti barca e quello dei posti auto, allegati al regolamento stesso.

1.3. Modifiche ed aggiornamenti

Il Comune di AMANTEA si riserva di aggiornare in ogni momento, e con l'approvazione dell'Autorità Marittima, il presente Regolamento con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli utenti il Porto Turistico.

1.4. Organizzazione interna

Il Comune gestisce direttamente la concessione demaniale attraverso proprio personale o/e incaricando di alcune funzioni cooperative sociali di tipo B.

Articolo 2 **MANOVRA E ORMEGGIO DEL NAVIGLIO**

2.1. Posti d'ormeggio

Le banchine ed i pontili del Porto di AMANTEA consentono l'ormeggio riservato a natanti e imbarcazioni da diporto divise in categorie, come indicato nel tariffario che disciplina altresì il costo degli eventuali, ulteriori servizi offerti.

L'imbarcazione ormeggiabile non deve eccedere le dimensioni massime di cui al tariffario. Potranno essere ormeggiate imbarcazioni che eccedano le dimensioni massime solo previa autorizzazione dell'Ufficio Portuale del Comune.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri dell'imbarcazione (ivi compresa la eventuale delfiniera, plance, pulpito, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici, lancia su gru a poppa, bracci fissi, ecc.).

Qualora l'Utente non dichiari le esatte dimensioni della sua imbarcazione o riesca ad attraccare una imbarcazione di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, pregiudicando la sicurezza dell'approdo, la Direzione del Porto si riserva la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'unità.

L'Ufficio Portuale, per necessità proprie, si riserva la possibilità di revocare qualsiasi tipo di assegnazione di ormeggio (sia permanente che temporaneo); l'Utente, qualora si verifichi il caso, è obbligato a liberare immediatamente l'ormeggio; nel caso l'Utente non adempia a quanto su disposto, il Comune provvederà allo sgombero con i mezzi propri ed occorrendo anche alando e trasportando il mezzo fuori dall'ambito portuale, a spese dell'utente.

A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione.

2.2. Posti di ormeggio riservati

2.2.1. Assegnazione del posto di ormeggio

L'utente che intenda fruire di uno dei posti di ormeggio utilizzati per le soste a breve durata (contratto di cessione a termine), deve presentare richiesta scritta in apposito modulo (allegato B) all'Ufficio Portuale specificando:

- a) nome, cognome, residenza, domicilio, numero di telefono e di fax;
- b) dimensione fuori tutto (l.ft.), nome, eventuale numero di matricola dell'imbarcazione o natante;
- c) periodo durante il quale intende occupare l'ormeggio;
- d) tutte le altre notizie richieste nell'apposito modulo.

In caso di accoglimento della richiesta Il Comune provvederà a rispondere per iscritto, nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 60 gg., richiedendo all'Utente il pagamento anticipato del 50% del canone previsto per la sosta richiesta; tale pagamento avverrà tramite versamento su c.c.p. specificando nella casuale:

- a) nome e cognome dell' Utente;
- b) dimensioni dell'imbarcazioni o natante;
- c) periodo di sosta;

Il Comune riterrà valida la richiesta dell'Utente solo a seguito dell'avvenuto versamento L'Ufficio Portuale riserverà il posto d'ormeggio a partire dal giorno indicato nella richiesta; per questa ragione, l'Utente sarà tenuto al pagamento dell'intera somma relativa ai giorni indicati nella richiesta, anche nel caso, per cause non imputabili al Comune, l'Utente occupi in ritardo il posto a lui assegnato.

E' facoltà del Comune, secondo le disponibilità, prorogare il periodo di sosta in modo che l'Utente goda per intero e senza perdite, il posto d'ormeggio per i giorni da lui previsti ed effettivamente pagati al Comune.

L'atto di assegnazione del posto riservato si perfeziona con la sottoscrizione di un contratto di cessione, temporanea o annuale, del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali.

La cessione, sia temporanea che permanente, da diritto di utilizzo di un posto d'ormeggio e dei relativi servizi portuali, ha carattere rigorosamente personale ed è riferita specificatamente all'unità da riporto (imbarcazione, natante, ecc) che risulti indicata nel contratto di cessione. I contratti saranno rinnovati di volta in volta, nel corso degli anni, su conferma verbale o scritta dell'Utente.

In caso di mancata conferma o di disdetta, almeno un mese prima della scadenza, il contratto si intenderà risolto alla scadenza naturale.

Ove l'Utente voglia rinunciare temporaneamente ad utilizzare il suo posto d'ormeggio potrà farlo esclusivamente a favore della Direzione del Porto.

L'Utente sarà tenuto al pagamento anticipato, in funzione delle tariffe vigenti, di quanto stabilito nel contratto di cessione.

L'occupazione di un posto d'ormeggio in assenza di contratto è abusiva e quindi illegittima; pertanto l'Ufficio Portuale provvederà mediante rimozione, a rendere nuovamente disponibile l'ormeggio; le relative spese verranno addebitate all'occupante abusivo.

I canoni saranno differenziati per categorie:

- 1 categoria: Permanente;
- 2 categoria: Semestrale
- 3 categoria: Trimestrale
- 4 categoria: Mensile
- 5 categoria: Giornaliera

Le tariffe indicate per la cessione permanente di un posto d'ormeggio si riferiscono ad un periodo minimo di un anno solare, tali tariffe non sono frazionabili; l'utente è tenuto al pagamento dell'intero anno anche nel caso in cui il contratto venga stipulato non ad inizio anno solare (salvo casi particolari indicati in seguito). In ogni caso di contratto annuale (permanente) il contratto si risolverà il 31 Dicembre.

L'Utente assegnatario di posto barca dovrà essere inderogabilmente il proprietario dell'unità.

Qualora il Comune venga a conoscenza di dichiarazioni mendaci, rescinderà immediatamente il contratto senza che nulla sia dovuto al contraente.

In caso di sostituzione dell'unità indicata nel contratto (es.: per acquisto nuova imbarcazione), l'eventuale assegnazione avverrà, salvo disponibilità, di nuovo posto barca (qualora le dimensioni o il tipo di unità cambino rispetto a quelle indicate nel contratto di cessione). In caso di mancato

aggiornamento del contratto, la nuova unità verrà ritenuta occupante abusiva di un posto barca” e quindi allontanata dall’approdo, ove occorra anche con i mezzi ed il personale incaricato dal Comune.

2.2.2. Disponibilità del posto d’ormeggio

L’utente ha piena disponibilità del posto d’ormeggio a lui riservato, che il Comune si impegna a mantenere libero con i mezzi a sua disposizione, quando questi dovesse assentarsi dall’approdo per un qualsiasi periodo di tempo.

Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro presso l’Ufficio portuale, con l’indicazione dei nominativi degli Utenti, i quali hanno l’obbligo di ormeggiare le proprie imbarcazioni al posto loro assegnato.

Detto registro è a disposizione dell’Autorità Marittima e delle forze di Polizia per eventuali controlli, il Comune ha facoltà di variare in qualsiasi momento l’assetto degli ormeggi modificando le assegnazioni dei posti barca per esigenze proprie, provvedendo, ove occorra, allo spostamento delle unità con mezzi e personale proprio.

E’ fatto assoluto divieto di scambio di posti barca fra Utenti.

2.2.3. Decadenza o cessazione del diritto d’ormeggio

In ogni caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di ormeggio, scadenza del periodo di assegnazione) l’Utente è obbligato a rimuovere l’unità; ove non vi provveda, il Comune ricorrerà alla rimozione forzata dell’unità (imbarcazione o natante) da riporto, anche ed occorrendo, con alloggio e trasporto fuori dall’ambito portuale con addebitamento all’Utente delle relative spese.

Articolo 3

NORME GENERALI DI CIRCOLAZIONE DEL NAVIGLIO

3.1. Accesso e sosta del naviglio da diporto

L’approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da riporto nonché gratuitamente alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore al naviglio in genere.

subordinato alla firma di un contratto di cessione temporanea presso l’Ufficio portuale

3.1.1. La sosta presso il porto turistico

è calcolata in giornate di presenza, cioè in periodi di 24 ore, da mezzogiorno. Le frazioni di giorno sono calcolate per intero.

3.2. Identificazione delle imbarcazioni e contrassegni

Per i natanti o le imbarcazioni prive di numero di matricola, nome o altro segno distintivo, l’Utente deve richiedere al Comune –UFFICIO PORTUALE- contrassegno adesivo numerato da tenere a bordo in posizione ben visibile.

Ogni imbarcazione o natante non identificabile verrà ritenuta dal Comune come occupante abusivamente un posto d’ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare il posto d’ormeggio.

3.3. Manovre in porto

Lo specchio acqueo portuale è unicamente destinato a manovre di ormeggio e disormeggio e a rotte di ingresso e di uscita delle imbarcazioni.

L’Utente, nell’eseguire tutte le manovre all’interno dell’approdo e in particolare quelle di ormeggio e disormeggio, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, nonché alle indicazioni scritte o verbali, impartite dallo Ufficio Portuale, pur restando l’Utente pienamente responsabile dell’attuazione della propria manovra.

Nel caso di assenza dall’approdo superiore alle 24 ore o di rientro dopo le ore 21,00 l’Utente dovrà dare preventiva comunicazione all’Ufficio portuale. In caso contrario non si garantiranno i servizi connessi allo stazionamento in porto (assistenza all’ormeggio, sgombero posto barca, ecc.).

3.4. Ancoraggi

Eccezione fatta per i casi di emergenza è vietato dar fondo all'ancora all'interno del porto turistico senza permesso dell'Ufficio Portuale.

3.5. Ormeggi

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie.

Ciascun posto d'ormeggio è corredato di un sistema di ormeggio costituito da corpi morti, catenarie, anelli e bitte. La manutenzione di tali strutture è a cura del Comune.

Nei posti di ormeggio riservati con contratto di cessione permanente (art.2.2.1.), l'Utente è tenuto alla custodia, manutenzione e sostituzione delle cime d'ormeggio dalla catenaria a bordo e da bordo in banchina, della cui efficienza ed adeguatezza è l'unico responsabile.

L'Utente con contratto di cessione temporanea o in transito è il solo e unico responsabile dell'adeguatezza ed efficienza della cima d'ormeggio da bordo alla banchina e della cima d'ormeggio da bordo alla catenaria per la sola parte che si trova a bordo.

Il Comune comunque potrà sostituire d'autorità ogni cima d'ormeggio, con facoltà di rivalsa sull'Utente, qualora ravvissasse in essa uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza.

Il Comune non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti da inefficienza od insufficiente ormeggio delle imbarcazioni.

L'Utente non può modificare il sistema d'ormeggio né i sistemi di erogazione dei servizi sussidiari; qualora questo avvenisse il Comune si riserva, a causa del pregiudizio alla sicurezza derivante, l'allontanamento immediato dell'unità dall'approdo con rescissione del contratto senza che nulla sia dovuto ad alcuno.

Al fine di prevenire l'usura delle cime d'ormeggio gli utenti sono obbligati, quando indicato dall'Ufficio portuale, a ricoprire le gasse dei loro cavi a terra con adeguate protezioni. Nel posto d'ormeggio è vietata qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di verniciatura quando le attrezzature e gli accessori (vernici, pennelli, compressori, levigatrici, pezzi di ricambio o altro) utilizzati insistano anche solo temporaneamente sugli spazi in concessione (banchine e pontili); le operazioni suddette sono consentite nelle aree appositamente adibite, previa autorizzazione scritta dall'ufficio portuale.

3.6. Accesso via terra e circolazione dei veicoli

È severamente vietato l'accesso di qualsiasi veicolo, motociclo, mezzo di sollevamento e lavoro, nonché mezzi adibiti al trasporto di imbarcazioni, all'interno dell'area portuale, salvo espressamente autorizzato per iscritto dallo Ufficio portuale, e in ogni caso per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

È vietato l'accesso alle banchine ed ai pontili agli estranei. L'Utente dovrà accompagnare le persone ospitate nella propria imbarcazione e gli eventuali visitatori; per le visite notturne dovrà avvertire preventivamente il personale incaricato della vigilanza.

3.6 bis 1) sarà consentito il parcheggio all'interno della struttura portuale a natanti che non abbiano potuto accedere, in ragione della limitata capienza allo specchio d'acqua antistante la struttura.

3.6.bis 2) detto parcheggio avverrà secondo modalità che saranno definite dal responsabile tecnico della struttura.

3.7. Casi di forza maggiore di emergenza

In casi particolari condizioni meteorologiche e di pericolo per la vita umana o in qualsiasi altra situazione di pericolo, valutata tali dall'Ufficio portuale, si potrà utilizzare per i servizi di emergenza anche gli equipaggi delle imbarcazioni presenti ai quali l'onere di partecipare gratuitamente alle operazioni.

Il Comune si riserva la facoltà di variare temporaneamente i posti d'ormeggio per condizioni meteo, motivi di sicurezza, lavori o cause di forza maggiore ritenute tali a giudizio insindacabile dall'Ufficio portuale, previa comunicazione agli utenti interessati.

L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto di ormeggio.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi suddetti, potranno essere rimosse a cura e con il personale incaricato dal Comune senza necessità di apposita autorizzazione dell'Utente.

Qualora un'imbarcazione affondi entro l'ambito portuale, l'Utente è obbligato alla relativa rimozione.

3.8. Inquinamento e molestie

Nell'approdo turistico è vietato:

3.8.1. A meno di specifica autorizzazione del Comune, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09,00 e dopo le 21,00, nonché dalle ore 13,00 alle ore 16,00, nonché in maniera permanente l'uso di proiettori e sirene; nelle giornate particolarmente ventose l'Utente deve adoperarsi affinché le drizze della propria imbarcazione siano posizionate in maniera tale da non sbattere contro l'albero al fine di evitare fastidiosi rumori;

3.8.2. L'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, che sulle banchine e pontili;
per i rifiuti solidi devono essere usati esclusivamente gli appositi contenitori di cui l'approdo è corredato;

3.8.3. L'uso degli impianti igienici di bordo con scarico diretto a mare;

3.8.4. L'abbandono ovunque di accumulatori elettrici esausti;

3.8.5. Lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli; la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata negli appositi contenitori;

3.8.6. La pesca e la balneazione in porto, nonché il lavaggio delle stoviglie in banchina o sui pontili;

3.8.7. Ingombrare con oggetti, materiali, tenders, capottine, tendalini o altro le banchine e i pontili;

3.8.8. Gli animali domestici sono ammessi nell'ambito della concessione solo per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco (i cani vanno tenuti a guinzaglio). In ogni caso dovranno essere prese tutte le opportune precauzioni al fine di evitare che la loro presenza possa arrecare molestia o disagio agli Utenti e insudiciare i pontili e le banchine.

3.9. Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

3.9.1. Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da riporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione e stazionamento (munite di idonei parabardi).

In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni limitrofe o alle installazioni a terra.

Il Comune avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di cessione, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo turistico.

3.9.2. Il rifornimento di carburanti e di lubrificanti alle imbarcazioni deve essere effettuato nel rispetto delle norme di sicurezza ed adoperando apposita attrezzatura. E' assolutamente vietato nell'ambito dell'approdo, qualsiasi modalità di rifornimento che comporta pericolo per le persone e le cose.

3.9.3. Prima della messa in moto l'Utente deve provvedere all'areazione del motore;

3.9.4. Gli estintori di bordo devono essere rispondenti ai regolamenti in vigore, in numero adeguato e in perfetta efficienza;

3.9.5. Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento, isolamento e manutenzione;

3.9.6 Le imbarcazioni in porto non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano, ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;

3.9.7 In caso di incendio a bordo di un' imbarcazione, sia da parte del personale della stessa, che da quello delle imbarcazioni vicine, deve farsi il possibile per lo spegnimento ed isolamento delle fiamme, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili l'Ufficio portuale, che informerà le autorità competenti. In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del personale del Comune o del proprietario;

3.9.8. Ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi;

3.9.9 In caso di versamento di idrocarburi sul piano dell'acqua o sulla banchina o pontili, il responsabile deve immediatamente informare l'Ufficio portuale, provvedendo nel contempo ad iniziare con i mezzi a sua disposizione la bonifica della zona interessata. La bonifica sarà effettuata a spese del responsabile;

3.9.10. In porto e nelle vicinanze è vietato l'uso degli apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali o di soccorso. E' fatto assoluto divieto dell'uso di apparati RADAR.

3.10. Ispezioni

Il Comune potrà disporre in qualsiasi momento sopralluoghi ed ispezioni al fine di contribuire alla prevenzione di incidenti e danni.

L'UFFICIO PORTUALE può richiedere, qualora sussistano fondati motivi, che siano effettuate ispezioni a bordo delle imbarcazioni da parte dell'Autorità Marittima per accertare che siano in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed in regola con le prescrizioni emanate in proposito dalle competenti Autorità.

Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dalla zona in concessione.

E' fatto assoluto divieto di ormeggio mediante catene bloccate da lucchetti o comunque con qualsiasi altro accessorio che possa impedire il rapido disormeggio dell'unità dai pontili o dalle banchine.

Per casi di forza maggiore l'Utente è obbligato a consegnare una copia delle chiavi dell'unità all'Ufficio portuale.

3.11. Assicurazione

L'imbarcazione o natante dell'Utente dovrà essere assicurata per responsabilità civile verso terzi.

L'Ufficio portuale potrà allontanare dalla zona in concessione l'imbarcazione la cui copertura assicurativa non risponda alle prescrizioni che precedono.

Articolo 4

SERVIZI PORTUALI

4.1. Servizi portuali

E' prevista la fornitura agli Utenti da parte del Comune, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, dei seguenti servizi:

4.1.1. Servizi generali portuali

Servizi che consentono il buon funzionamento ed il controllo della gestione portuale, quali:

4.1.1.1 Assistenza all'ormeggio e disormeggio delle imbarcazioni;

4.1.1.2 Pulizia dei pontili e delle banchine, dello specchio acqueo, ritiro rifiuti;

4.1.1.3 Illuminazione dell'approdo;

4.1.1.4 Servizio di vigilanza, per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle unità ormeggiate e in genere dell'ambito portuale; in caso di riscontri illeciti l'Ufficio portuale agirà in funzione delle incombenze di legge.

Il Comune non risponde di furti, sottrazioni e smarrimenti di oggetti o denaro di proprietà degli Utenti o di chiunque transiti nell'area in concessione, né di danneggiamenti a persone o cose che si dovessero verificare nell'ambito dell'approdo o a bordo delle imbarcazioni;

4.1.1.5 Servizio antincendio: le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale dell'Ufficio portuale. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza agli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, cui farà altresì l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali. L'Utente deve attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 3.9 per evitare ogni incidente che possa provocare incendi od altro danno.

4.1.1.6. Manutenzione ordinaria degli impianti e arredi portuali.

4.1.1.7. Servizi sussidiari

Somministrazione di acqua ed energia elettrica:

La somministrazione di acqua prevede l'uso di manichette munite di idoneo adattatore che devono essere di proprietà dell'utente. La somministrazione di energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle spine previste, che devono essere di proprietà dell'Utente; ogni allaccio in forma diversa da quella prevista verrà perseguito; il personale del Comune sarà sempre a disposizione per informare e coadiuvare un corretto allaccio. L'Ufficio portuale non è tenuto ad assicurare la fornitura d'acqua energia elettrica nei casi di avarie ed incompletezze degli impianti, in particolare carenze dovute a siccità.

Detti servizi godono della clausola di esclusiva ex Art. 1567 C.C.

4.1.3 Servizi tecnici

Fornitura nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, di quei servizi che permettono il mantenimento in efficienza e navigabilità dell'imbarcazione, quali:

4.1.3.1 Interventi su emergenze ed eventi straordinari;

4.1.3.2 Servizio di alaggio e varo:

per le operazioni di alaggio e varo sono a disposizione degli Utenti che avanzino richiesta scritta appositi spazi adibiti alla sosta temporanea per lavori di manutenzione.

Le operazioni di alaggio e varo sono disciplinate come segue: L'Utente che intenda sfruttare i servizi offerti da ditte AUTORIZZATE dovranno inoltrare richiesta per la concessione delle aree indicando la durata temporale della concessione. La richiesta dovrà contenere:

- Cognome, nome, indirizzo, numero telefonico, tipo e dimensione dell'imbarcazione, data di alaggio.

L'Ufficio portuale autorizzerà l'alo ed il varo dell'unità previa firma di apposita autorizzazione.

Lo stazionamento sarà autorizzato per un periodo specificato nell'autorizzazione allo scadere della quale l'Utente dovrà liberare assolutamente l'area a lui assegnata.

In caso contrario l'Ufficio portuale provvederà alla rimozione con i mezzi a sua disposizione addebitando gli oneri all'Utente.

L'individuazione dell'area per la sosta a terra, nell'ambito degli spazi in concessione, sarà prerogativa unica dell'Ufficio portuale.

E' facoltà dell'Ufficio portuale accordare soste più o meno lunghe in funzione delle richieste pervenute.

Lo smaltimento di residui di lavorazione, smantellamento o ricostruzione delle parti delle imbarcazioni saranno a carico degli armatori delle stesse, ivi compreso quello di materiali altamente inquinanti (batterie, cavi, oli, ecc.); ove non vi provvedano interverrà l'Ufficio portuale addebitandone le spese.

Gli armatori, o chi per loro, sono autorizzati ad effettuare in proprio tutte le operazioni di manutenzione sollevando il concessionario da qualsiasi responsabilità, ivi compresa la messa in opera dei necessari dispositivi per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune non risponderà di eventuali danni che gli Utenti, durante le operazioni di manutenzione, possano causare a terzi, persone o cose. Il risarcimento dei danni sarà regolato dai normali rapporti fra privati sanciti dal corrente ordinamento.

4.1.3.3 Servizio Subacqueo: è assolutamente vietato immergersi nelle acque portuali.

L'Utente deve rivolgersi all'Ufficio portuale che potrà intervenire a spese dell'Utente con personale proprio o da essa incaricato, specificamente autorizzato e abilitato.

Articolo 5

AMMINISTRAZIONE

5.1. Esercizio della concessione

L'esercizio della concessione è di competenza unica del Comune, pur rimanendo sempre soggetto alle vigenti norme di Polizia del demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel codice della Navigazione, relativo regolamento di esecuzione, nonché le altre leggi e regolamenti dello Stato.

5.2 Attività commerciali e professionali.

A bordo delle imbarcazioni non possono essere svolte attività commerciali o professionali mentre le stesse sono ormeggiate nel porto. Stante che il COMUNE deve esercitare direttamente la concessione è vietato lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale o professionale, pubblicitaria o promozionale, di manutenzione o di gestione che non rientri tra le attività di esercizio dell'approdo e, in conseguenza di ciò, autorizzate dall'ufficio portuale.

Articolo 6.

TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI.

L'accesso delle auto è consentito agli assegnatari del posto macchina con il rilascio di un apposito contrassegno da esporre nell'autovettura e tessera con banda magnetica che va esibita a richiesta del personale del Comune.

Gli assegnatari dovranno segnalare al Comune i periodi di non utilizzo del posto auto.

Oltre ai parcheggi assegnati il Comune istituisce parcheggi liberi a tempo e a pagamento, le cui aree saranno indicate da apposita segnaletica.

Il traffico all'interno del porto deve svolgersi alla velocità massima di 15 Km. Orario.

Il parcheggio degli autoveicoli nella zona all'uso destinata con assoluto divieto di accesso a tutte le aree pedonali, banchine e pontili ben identificati e transennati conseguentemente, lo stazionamento in posizione non consentita darà luogo a rimozione forzata a spese del proprietario.

La rimozione forzata delle auto in divieto di sosta o da intralcio sarà effettuata senza preavviso alcuno a cura del Comune ed a mezzo di proprio personale o ditte all'uso incaricate.

Le auto potranno essere depositate presso terzi con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito.

Nel porto è vietato il lavaggio delle autovetture ed il parcheggio di camper, roulotte e rimorchi di ogni tipo salvo approvazione temporanea da parte dell'ufficio Portuale del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto dei parcheggi, assegnati in godimento agli utenti, mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica.

Articolo 7

DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Riserva

Il comune si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio di imbarcazioni di Utenti che, loro stessi o loro equipaggi o ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibile con la correttezza dei rapporti sociali e commerciali o che abbiano tenuto comportamenti scorretti durante la permanenza

in altri porti turistici, o che non si siano attenuti alle disposizioni scritte o verbali dell'Ufficio Portuale.

Il Comune si riserva, altresì, facoltà di spostare con i propri mezzi e con il proprio personale tutte le imbarcazioni e i natanti che fosse necessario spostare, modificando quindi la disposizione degli ormeggi assegnati, per esigenze proprie e insindacabili.

Ogni qualvolta, per qualsiasi motivo, si renda necessario dover provvedere all'allontanamento o sgombero di un'imbarcazione dal posto d'ormeggio, quest'ultima potrà essere, secondo le necessità, anche alata e trasportata fuori dall'ambito portuale interamente a spese dell'Utente.

L'ormeggio è consentito gratuitamente alle imbarcazioni dei pescatori professionali o loro cooperative nello spazio loro assegnato.

Articolo 8

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli Utenti e questi e il Comune, è eletto quale Foro competente quello competente per territorio del comune di Amantea.

N.B Dal Regolamento Interno del Porto; Art. 2.2.1. Assegnazione del posto d'ormeggio: L'Utente che intenda fruire di uno dei posti – Omissis – deve presentare richiesta scritta in apposito modulo – Omissis – in caso di accoglimento della richiesta la Direzione del porto provvederà a rispondere per iscritto – omissis – richiedendo all'Utente il pagamento anticipato del 50% del canone previsto per la sosta richiesta; - omissis – La Direzione riterrà valida la richiesta dell'Utente solo a seguito dell'avvenuto versamento dell'anticipo in quota caparra; il saldo di quanto dovuto dovrà essere pagato, inderogabile, il giorno dell'effettiva occupazione del posto barca.

Modalità per la presentazione della domanda

- _ La domanda deve essere compilata e sottoscritta dall'interessato;
- _ Non vengono accettate domande presentate da intermediari;
- _ Non vengono prese in esame domande, incomplete nei dati personali e/o nei dati dell'imbarcazione o del natante e/o nei dati del periodo di previsione della permanenza;
- _ Non sono ammesse, per la stessa domanda, variazioni successive alla data di presentazione riguardo le caratteristiche dell'imbarcazione o del natante e del periodo richiesto;
- _ Non è ammessa, in nessun caso, la cessione della richiesta e/o del posto barca a terzi e/o lo scambio dello stesso;
- _ L'assegnazione dei posti d'ormeggio è di totale competenza della Comune di Amantea Ufficio portuale, previo esame dei periodi richiesti, delle caratteristiche dell'imbarcazione o del natante e della disponibilità dei posti barca;
- _ L'Amministrazione, per motivi contingenti ed organizzativi, si riserva la facoltà di posticipare la data di inizio o di anticipare la data di partenza rispetto a quanto prenotato;
- _ Il mancato accoglimento della domanda verrà comunicato per iscritto, affrancatura semplice, entro 60 gg successivi dalla data di presentazione della stessa;
- _ La domanda viene confermata previa spedizione a domicilio della n.s offerta contrattuale comprende la disponibilità totale o parziale rispetto alla richiesta, l'importo dovuto e le modalità di pagamento;
- _ Non si accettano prenotazioni telefoniche;
- _ Sono considerate valide le prenotazioni pervenute via fax.

N.B.: avranno precedenza nell'assegnazione le domande indicanti periodi di permanenze superiori o comunque non inferiori a gg 30 (trenta).